

**Invalidità civile** - Indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti - Diritto alla equiparazione a quella dei grandi invalidi di guerra ex art. 1 L.429/1991 - Con riferimento alla misura - Sussiste - Con riferimento agli assegni integrativi - Non sussiste.

**Tribunale di Torino, Sez. Lavoro - 24.01.2012 n. 195 - Dott.ssa Pastore - INPS (avv. Cataldi) - M.R.S. (avv. Tempestini).**

*L'equiparazione dell'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella dei grandi invalidi di guerra ex art. 1 L. 429/1991 riguarda esclusivamente la misura dell'indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico sulla base degli indici ISTAT (art. 9 L.160/1975); non comporta però l'estensione ai ciechi civili dell'intero complesso delle misure di assistenza preposte a favore degli invalidi di guerra, che hanno natura anche risarcitoria e comprendono sia l'assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari (art. 6 D.P.R. 834/1981), sia l'adeguamento di cui all'art. 1 co. 2 L.656/1986, disposto per emolumenti previsti in favore dei soli invalidi di guerra.*

FATTO e DIRITTO - Premesso che:

- con ricorso depositato in data 2.9.2010 M.R.S. ha evocato in giudizio l'INPS chiedendo al tribunale di accertare il proprio diritto all'adeguamento dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti da essa percepita mediante equiparazione della stessa a quella prevista per i grandi invalidi di guerra, a partire dal 2006, con conseguente condanna dell'Ente a corrispondere le differenze maturate con interessi e rivalutazione;

- si è costituito in giudizio l'INPS, il quale ha eccepito (i) in via pregiudiziale la nullità del ricorso introduttivo per assoluta genericità, (ii) in via preliminare, l'intervenuta decadenza dal diritto di proporre la domanda giudiziale ex art. 42 comma 3 L. 326/03 ovvero l'improponibilità dell'azione per mancanza di domanda amministrativa e (iii) nel merito ha chiesto il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata;

- ritenuto che non possa accogliersi l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, atteso che dalla formulazione dello stesso risulta perfettamente comprensibile sia la *causa petendi* sia il *petitum* della domanda, residuando un unico profilo di incertezza (circa le modalità di quantificazione degli importi indicati nella colonna "ciechi di guerra" di cui al prospetto alle pagg. 3 e 4) - non idoneo, di per sé, a produrre le conseguenze processuali invocate dalla convenuta;

- rilevato, quanto alle eccezioni preliminari, che nel caso di specie non viene richiesta una prestazione, bensì solo il ricalcolo della stessa (la ricorrente chiede infatti l'applicazione alla propria prestazione dell'adeguamento che consente la piena equiparazione alle prestazioni dei grandi invalidi di guerra di cui alla L. 429/1991), e ritenuto che tali eccezioni debbano essere respinte in quanto non era necessaria alcuna domanda amministrativa, trovando applicazione al caso di specie i seguenti principi enunciati dalla Suprema Corte: "in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la domanda amministrativa, necessaria per far conoscere all'Ente i presupposti del diritto alla prestazione (il fatto fondante e la privata volontà di conseguire il riconoscimento del diritto), la cui mancanza rende improponibile l'azione giudiziaria, non è necessaria ove l'Ente sia a formale conoscenza di tali presupposti, in presenza di una pregressa domanda cui abbia fatto seguito un accertamento, e di un successivo mutamento della norma giuridica che migliori la condizione dell'assistito; in questo caso, l'ente pur in mancanza di domanda amministrativa è tenuto a provvedere d'ufficio al riconoscimento del miglior trattamento (sentenza 20892/2007);

- rilevato, nel merito, che non vi è alcuna questione in ordine alla condizione soggettiva della ricorrente, invalida civile affetta da cecità assoluta;

- rilevato che l'INPS ha documentato (producendo le tabelle ministeriali e confrontando le somme ivi indicate con quelle percepite dalla ricorrente) ed ha provato per testi (tramite la deposizione di un funzionario informato sui fatti di causa: cfr. verbale udienza 23.3.2011) di aver applicato alla provvidenza erogata alla ricorrente i meccanismi di adeguamento automatico previsti per le persone affette da cecità assoluta per causa di guerra, in ossequio al dettato di cui all'art. 1 L. 429/1991;

- rilevato che nelle note esplicative depositate in data 29.12.11 parte ricorrente sembra dolersi del fatto di non percepire le somme erogate in favore dei ciechi di guerra per l'accompagnatore militare e gli ulteriori due accompagnatori militari;

- ritenuto che tale doglianza, oltre che inammissibile in quanto non esplicitata in ricorso (come del resto affermato dalla stessa parte ricorrente, la quale nelle note depositate in data 15.6.2011 aveva precisato di richiedere solo l'adeguamento dell'indennità mensile e non anche l'accompagnatore militare e l'indennità prevista per gli ulteriori due accompagnatori militari; cfr. pag. 2), sia infondata: la Suprema Corte ha infatti più volte negato agli invalidi civili il diritto alla corresponsione della provvidenza in questione, affermando che, in base all'art. 1 della legge 22 dicembre 1979 n. 682 (autenticamente interpretato dall'art. 1 della legge 4 maggio 1933 n. 165), l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento (di cui alla legge 28 marzo 1968 n. 406) spettante agli invalidi civili affetti da cecità assoluta, a quella goduta dai grandi invalidi di guerra, riguarda esclusivamente la misura della indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, *“mentre non comporta l'estensione a coloro che sono affetti da cecità assoluta dell'assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui all'art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834 spettante ai grandi invalidi di guerra”* (Cass. 921/1996 e Cass. 10642 del 27.9.1999). Infatti l'art. 1 della L. 165/83 (secondo il quale *“l'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682, deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1982, della indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A- bis , del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra”*) deve essere letto nel senso che le due indennità di accompagnamento, spettanti alle due diverse categorie di invalidi, sono equiparate solo con riferimento alla misura. Da ciò non si può, però, inferire nulla circa l'estensione alla categoria degli invalidi civili affetti da cecità assoluta dell'assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari ex art. 6 D.P.R. 30.12.81 n.834, spettante ai grandi invalidi di guerra;

- ritenuto, quanto all'assegno aggiuntivo disposto dall'art. 1 L. 656/1986, che parte ricorrente erri nel computarlo ai fini del calcolo dell'adeguamento della prestazione (come finalmente chiarito, dopo numerose sollecitazioni, nelle note 29.12.11), in quanto:

- con la legge 656/86 è stata abrogata la normativa di cui all'art. 1 del D.P.R. 834/81, nella parte in cui prevedeva l'adeguamento automatico dell'indennità di accompagnamento, ed è stato introdotto per i pensionati di guerra un nuovo sistema di adeguamento automatico, di cui è stata espressamente esclusa l'applicabilità ad altre categorie di invalidi;

- la L. 429/1991 ha reintrodotto, con decorrenza dal 1° marzo 1991, i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'art. 1, legge 656/1986, come sostituito dall'art. 1, legge n. 342 del 1969;

- in proposito si è espressa la Suprema Corte, la quale ha affermato che in materia di indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti la questione della misura dell'indennità di accompagnamento non va confusa con quella del suo adeguamento automatico, il

quale si concretizza in un assegno aggiuntivo, e che istituto del tutto distinto è quello dell'assegno integrativo che viene corrisposto a taluni grandi invalidi di guerra che non fruiscono dei previsti accompagnatori militari aggiuntivi: l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti, introdotta dalla legge 406/1968, è stata equiparata dall'art. 1 legge 682/1979 a quella goduta dai grandi invalidi di guerra, con decorrenza dal 1 gennaio 1982, e l'art. 1 comma 1 della legge 165/1983 ha precisato che tale equiparazione comporta l'estensione, con detta decorrenza, della nuova misura del corrispondente beneficio goduto dai grandi invalidi di guerra e delle relative modalità di adeguamento automatico di cui agli artt. 1 e 6 e tabella E, lettera A - bis, del D.P.R. n. 834 del 1981, mentre l'art. 2 della stessa legge n. 165 ha confermato in termini generali l'aggancio di un trattamento all'altro. Conseguentemente, l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti dal 1985 in poi deve essere determinata con riferimento all'analoga indennità per i grandi invalidi di guerra, e cioè in base all'art. 3, secondo comma, della legge 656/1986, *“invece dal 1° gennaio 1985 gli invalidi civili, compresi i ciechi assoluti, non godono più dell'adeguamento automatico dell'indennità di accompagnamento, poiché la relativa normativa di cui all'art. 1 del D.P.R. 814 del 1981 è stata abrogata, con effetto da tale data, dall'art. 1 della legge n. 656 del 1986, in occasione della introduzione per i pensionati di guerra di un nuovo sistema di adeguamento automatico, di cui è espressamente esclusa l'applicabilità ad altre categorie”*. Ciò trova conferma, sempre secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte, *“nella legge n. 508 del 1988, che determinata in lire 588.000 mensili la misura - comprensiva dell'adeguamento automatico - dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti per il 1988, ha ripristinato per la stessa categoria di invalidi l'adeguamento automatico con decorrenza dal 1 gennaio 1989. Però questo adeguamento è stato nuovamente soppresso per effetto dell'art. 1 legge n. 342 del 1989 (introduttivo di una nuova normativa al riguardo, applicabile solo ai pensionati di guerra e ai grandi invalidi per servizio), per essere nuovamente introdotto (dopo la concessione di un aumento di lire 30.000 decorrente dal 1 gennaio 1990, con l'art. 4 legge n. 289 del 1990) dalla legge n. 429 del 1991, che, nell'equiparare l'indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti a quella dei ciechi assoluti di guerra, ha reintrodotta anche, con decorrenza dal 1 marzo 1991, i meccanismi di adeguamento automatico, come disciplinati dall'art. 1 legge n. 656 del 1986, nel testo di cui all'art. 1 legge n. 342 del 1989”* (Cass. n. 921 del 3.2.1996);

- la Suprema Corte ha chiarito che l'equiparazione della indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili a quella prevista per i grandi invalidi di guerra riguarda esclusivamente la misura della indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, e non comporta l'estensione ai ciechi civili dell'intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore degli invalidi di guerra, (che comprendono l'assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari, di cui all'art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834), né si applica in favore degli invalidi civili l'adeguamento previsto dall'art. 1, comma secondo, della legge n. 656 del 1986 con riferimento ad emolumenti previsti in favore dei soli invalidi di guerra (sentenza n. 23581 del 20/12/2004, Rv. 579234);

- ritenuto che la domanda sia quindi infondata e che in ragione della complessità della materia e delle condizioni personali della ricorrente le spese di lite possano essere compensate.

*(Omissis)*